Statuto del "Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA"

Statuto (versione 2013)

Statuto: proposte di modifica

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Bologna, con il duplice scopo di realizzare il monitoraggio delle proprie capacità formative e di favorire l'inserimento dei propri laureati e diplomati nel mondo del lavoro ha avviato sin dal 1993 attraverso il proprio Osservatorio Statistico, una rilevazione sistematica delle caratteristiche e del curriculum studiorum dei propri laureati e diplomati, dando così vita, oltre a specifici rapporti annuali, ad una banca-dati denominata ALMALAUREA;
- a seguito dell'attivazione di ALMALAUREA (limitatamente all'Università di Bologna), nell'aprile 1995, e della sua presentazione al Ministero dell'Università ed alla Conferenza dei Rettori (13 e 14 aprile 1995), il Ministro dell'Università e il Presidente della Conferenza dei Rettori hanno affidato all'Università di Bologna l'incarico di elaborare un progetto nazionale in grado di coinvolgere tutte le Università italiane;
- hanno ad oggi aderito ad ALMALAUREA le Università di Bari, Bologna, Isef di Bologna, Cassino, Catania, Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, Messina, Modena e Reggio Emilia, Molise, Padova, Parma, Piemonte Orientale, Roma-Lumsa, Siena, Torino, Politecnico di Torino, Trento, Trieste, Udine, l'Istituto di Architettura Venezia;
- la Commissione Europea ha approvato il Progetto EUROALMALAUREA (che coinvolge università spagnole, francesi, tedesche, olandesi, inglesi ed italiane) il quale prevede l'estensione di ALMALAUREA a livello europeo;
- in sintonia con le fondamentali intese programmatiche sottoscritte da 30 Ministri delle Università europee nell'incontro di Bologna del 18-19 giugno 1999, ALMALAUREA si propone di favorire, sia a livello nazionale che europeo, l'occupazione giovanile e le esigenze di selezione di personale;

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Bologna, con il duplice scopo di realizzare il monitoraggio delle proprie capacità formative e di favorire l'inserimento dei propri laureati e diplomati nel mondo del lavoro ha avviato sin dal 1993 attraverso il proprio Osservatorio Statistico, una rilevazione sistematica delle caratteristiche e del curriculum studiorum dei propri laureati e diplomati, dando così vita, oltre a specifici rapporti annuali, ad una banca-dati denominata ALMALAUREA;
- a seguito dell'attivazione di ALMALAUREA (limitatamente all'Università di Bologna), nell'aprile 1995, e della sua presentazione al Ministero dell'Università ed alla Conferenza dei Rettori (13 e 14 aprile 1995), il Ministro dell'Università e il Presidente della Conferenza dei Rettori hanno affidato all'Università di Bologna l'incarico di elaborare un progetto nazionale in grado di coinvolgere tutte le Università italiane;
- ad oggi aderiscono ad ALMALAUREA i seguenti Atenei: Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Cagliari, Università della Calabria, Università di Camerino, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze. Università degli Studi di Genova, Università del Salento, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Padova. Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università di Pisa. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena,

- ALMALAUREA si propone altresì di rendere disponibile una documentazione rigorosa, tempestiva e confrontabile, per la migliore conoscenza delle capacità formative del sistema universitario italiano ed europeo, anche al fine di una efficace azione di orientamento agli studi universitari dei giovani della scuola superiore, oltre che per incentivare il processo di internazionalizzazione del sistema universitario,
- si costituisce il Consorzio ALMALAUREA disciplinato dalle disposizioni che seguono.

Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi della Tuscia, Università Ca' Foscari Venezia, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise. Università degli Studi di Verona, Università degli studi di Napoli "Parthenope", Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Reggio Calabria, Politecnico di Bari, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università Carlo Cattaneo - LIUC, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università degli Studi dell'Aquila, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Libera Università degli Studi "Maria SS. Assunta" di Roma, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università per Stranieri di Siena, Università Italiana per Stranieri di Perugia, Università "Campus Bio-Medico" di Università degli Studi "Roma Tre", Università degli Studi di Teramo, Libera Università "Vita-Salute S. Raffaele" di Milano, Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi "Magna Graecia" Catanzaro, Università degli Studi di Foggia, Libera Università di Bolzano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell'Insubria. Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Libera Università Mediterranea "J. Monnet", Università della Valle d'Aosta, Università degli Studi Gastronomiche, Libera Università della Sicilia Centrale "Kore" di Enna, Università degli Studi Internazionali di Roma:

- la Commissione Europea ha approvato il Progetto EuroALMALAUREA (che coinvolge università spagnole, francesi, tedesche, olandesi, inglesi ed italiane) il quale prevede l'estensione di ALMALAUREA a livello europeo;
- in sintonia con le fondamentali intese programmatiche sottoscritte da trenta Ministri delle Università europee nell'incontro di Bologna del 18-19 giugno 1999, ALMALAUREA si propone di favorire, sia a livello nazionale che europeo,

l'occupazione giovanile e le esigenze di selezione di personale;

- ALMALAUREA si propone altresì di rendere disponibile una documentazione rigorosa, tempestiva e confrontabile, per la migliore conoscenza delle capacità formative del sistema universitario italiano ed europeo, anche al fine di una efficace azione di orientamento agli studi universitari dei giovani della scuola superiore, oltre che per incentivare il processo di internazionalizzazione del sistema universitario,
- il Consorzio ALMALAUREA, costituito, ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.d. n. 1592/1933, con atto notarile del 27 ottobre 2000, riconosciuto con d.m. 25 marzo 2002, pubblicato in G.U. n. 90 del 17 aprile 2002, e successivamente iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto privato tenuto dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bologna al n. 668, Volume 4, pagina 245, è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

Premesso inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito in legge 270 dell'11 luglio 2003 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato autorizzato alla costituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati delle Università:
- con D.M. 30 aprile 2004 è stato disposto che il Ministero stesso ai fini della costituzione della predetta Anagrafe dei Laureati si avvarrà delle attività e delle modalità di indagine svolte dal Consorzio ALMALAUREA;
- con nota n 318 del 3 febbraio 2006 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha manifestato l'orientamento di rendere più stabile e organica la collaborazione in atto tra il MIUR e il Consorzio ALMALAUREA.

Art. 1 Costituzione

1. Ai sensi dell'art. (60 e 61) T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, è costituito il "Consorzio interuniversitario ALMALAUREA", di seguito denominato "ALMALAUREA", ente senza finalità lucrative.

Premesso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito in legge 270 dell'11 luglio 2003 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato autorizzato alla costituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati delle Università;
- con D.M. 30 aprile 2004 è stato disposto che il Ministero stesso ai fini della costituzione della predetta Anagrafe dei Laureati si avvarrà delle attività e delle modalità di indagine svolte dal Consorzio ALMALAUREA:
- con nota n. 318 del 3 febbraio 2006 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha manifestato l'orientamento di rendere più stabile e organica la collaborazione in atto tra il MIUR e il Consorzio ALMALAUREA.

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. Il "Consorzio interuniversitario ALMALAUREA", di seguito denominato "ALMALAUREA" o "Consorzio", è stato costituito ai sensi degli artt. 60 e 61 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e riconosciuto con d.m. 25 marzo 2002, pubblicato in G.U. n. 90 del 17 aprile 2002.

- 2. Il Consorzio è iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto privato tenuto dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bologna al n. 668, Volume 4, pagina 245.
- 3. Il Consorzio non persegue fini di lucro.

Art. 2 Finalità

Le finalità di ALMALAUREA sono le seguenti:

- a) implementare la banca-dati ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca;
- b) realizzare e gestire per conto del MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto raccordo con le iniziative del ministero stesso finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito nella legge 270 dell'11 luglio 2003;
- c) favorire, sia a livello nazionale che comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati e l'armonizzazione tra la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca;
- d) analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli atenei attraverso apposite indagini, sempre nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie e peculiari di ogni Università:
- e) analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati;
- f) realizzare un efficace raccordo sinergico con l'istruzione media superiore;
- g) favorire la condivisione tra i laureati e i diplomati delle esperienze di formazione e di crescita professionale, promuovendo e realizzando, iniziative di natura associativa;
- h) promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed internazionale volta al raggiungimento delle suddette finalità.

Art. 2 - Finalità

- 1. Le finalità di ALMALAUREA sono le seguenti:
- a) implementare la banca dati e il sistema di informazioni ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera e delle competenze professionali dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca. Il Consorzio agisce anche al fine di implementare altre banche-dati costituite per perseguire gli obiettivi di cui alle seguenti lettere;
- b) realizzare e gestire per conto del MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto raccordo con le iniziative del ministero stesso finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito nella legge 270 dell'11 luglio 2003;
- c) favorire, a livello sia nazionale sia comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati e l'armonizzazione tra la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca;
- d) analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli atenei attraverso apposite indagini, sempre nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie e peculiari di ogni Università;
- e) analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati;
- f) realizzare un efficace raccordo sinergico con l'istruzione media superiore;
- g) favorire la condivisione tra i laureati e i diplomati delle esperienze di formazione e di crescita professionale, promuovendo e realizzando iniziative di natura associativa;
- h) promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed internazionale volta al raggiungimento delle suddette finalità;
- i) favorire lo sviluppo della banca-dati AlmaDiploma, elaborando e formulando, tramite il

Comitato Scientifico-Strategico di cui all'art.14, proposte in ordine alla sua realizzazione ed implementazione;

l) in correlazione con le finalità sopra indicate, promuovere e svolgere iniziative e attività di ricerca scientifica, anche mediante stipulazione di convenzioni, intese e accordi con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3 Trattamento e utilizzo dei dati

- 1. I dati vengono raccolti e elaborati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
- 2. In armonia con la vigente disciplina in tema di dati personali, ALMALAUREA è titolare dei dati personali conferiti dalle Università consorziate e si impegna ad utilizzarli conformemente a quanto previsto nel presente Statuto.
- 3. Ciascuna Università aderente conserva la titolarità dei dati anagrafici e di quelli amministrativi concernenti i propri neolaureati/neodiplomati.
- 4. Ciascuna Università può utilizzare i dati relativi ai propri neolaureati/neodiplomati raccolti da ALMALAUREA per le finalità di cui all'art. 2.
- 5. In caso di recesso di una Università, ALMALAUREA conserva la titolarità dei dati, relativi ai laureati/diplomati di detta Università, raccolti durante il periodo di appartenenza al consorzio, e la contitolarità di quelli anagrafici e amministrativi.

Art. 4 Adeguamento degli atti di autonomia delle Università consorziate

1. Ai fini del conseguimento degli scopi di cui all'art. 2, le Università consorziate rendono coerenti le disposizioni statutarie e regolamentari con i vincoli discendenti dall'adesione ad ALMALAUREA, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi e al trattamento dei dati personali di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e alla vigente disciplina in tema di dati personali, tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal consorzio.

Art. 5 Norme tecniche di funzionamento

1. Le Università aderenti si impegnano a raccogliere e a trasmettere i dati relativi ai loro

Art. 3 - Trattamento e utilizzo dei dati

- 1. I dati vengono raccolti e elaborati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
- 2. In armonia con la vigente disciplina in tema di dati personali, ALMALAUREA è titolare dei dati personali conferiti dalle Università consorziate e si impegna ad utilizzarli conformemente a quanto previsto nel presente Statuto.
- 3. Ciascuna Università aderente conserva la titolarità dei dati anagrafici e di quelli amministrativi concernenti i propri neolaureati/neodiplomati.
- 4. Ciascuna Università può utilizzare i dati relativi ai propri neolaureati/neodiplomati raccolti da ALMALAUREA per le finalità di cui all'art. 2.
- 5. In caso di recesso di una Università, ALMALAUREA conserva la titolarità dei dati, relativi ai laureati/diplomati di detta Università, raccolti durante il periodo di appartenenza al consorzio, e la contitolarità di quelli anagrafici e amministrativi.

Art. 4 - Adeguamento degli atti di autonomia delle Università consorziate

1. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, le Università consorziate rendono coerenti le relative disposizioni statutarie e regolamentari con i vincoli discendenti dall'adesione ad ALMALAUREA, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi e al trattamento dei dati personali di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e alla vigente disciplina in tema di dati personali, tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consorzio.

Art. 5 - Norme tecniche di funzionamento

1. Le Università aderenti si impegnano a raccogliere e a trasmettere i dati relativi ai loro

laureati e diplomati secondo i parametri e le specifiche tecniche fissati da ALMALAUREA al fine di garantire la riservatezza e il corretto e tempestivo trattamento dei dati medesimi.

laureati e diplomati secondo i parametri e le specifiche tecniche fissati da ALMALAUREA, al fine di garantire la riservatezza e il corretto e tempestivo trattamento dei dati medesimi.

Art. 6 Durata

- 1. La durata di ALMALAUREA è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata su dichiarazione espressa delle parti proponenti, previo assenso da parte del MIUR e formale deliberazione dei competenti organi delle Università consorziate.
- 2. Ciascuna Università e il MIUR possono recedere con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo al recesso.

Art. 6 - Durata

- 1. La durata di ALMALAUREA è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata su dichiarazione espressa delle parti proponenti, previo assenso da parte del MIUR e formale deliberazione dei competenti organi delle Università consorziate.
- 2. Ciascuna Università e il MIUR possono recedere, mediante comunicazione scritta da indirizzare al Presidente di ALMALAUREA, con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7 Sede e personale

- 1. ALMALAUREA ha sede in Bologna all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. ALMALAUREA può dotarsi di proprio personale e utilizzare personale messo a disposizione dalle Università consorziate, previo accordo con le medesime quando lo Statuto e/o i regolamenti lo consentono.

Art. 7 - Sede e personale

- 1. ALMALAUREA ha sede in Bologna all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. ALMALAUREA può dotarsi di proprio personale e utilizzare personale messo a disposizione dalle Università consorziate, previo accordo con le medesime nei casi consentiti dallo Statuto e/o dai regolamenti.

Art. 8 Enti consorziati

- 1. Fanno parte di ALMALAUREA il MIUR e le Università ed Enti che già aderiscono al Consorzio, nonché quelli aventi finalità con esso compatibili, che ne facciano richiesta.
- 2. Sulla richiesta di Università ed Enti di aderire ad ALMALAUREA delibera l'Assemblea.

Art. 8 - Enti consorziati

- 1. Fanno parte di ALMALAUREA il MIUR e le Università ed Enti che già aderiscono al Consorzio, nonché quelli aventi finalità con esso compatibili, che ne facciano richiesta.
- 2. Sulla richiesta di Università ed Enti di aderire ad ALMALAUREA delibera l'Assemblea, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Risorse del Consorzio

1. ALMALAUREA ha autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale. Dispone per il suo funzionamento di un fondo consortile, formato dalle quote di adesione, dalle quote di partecipazione delle Università consorziate, dal contributo annuale erogato dal MIUR anche in ragione delle attività svolte dal Consorzio per conto o in favore del Ministero, e da altri introiti, ivi compresi quelli provenienti dalla effettuazione di analisi, studi e rapporti, dalla distribuzione di

Art. 9 - Risorse del Consorzio

1. ALMALAUREA ha autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale. Dispone per il suo funzionamento di un fondo consortile, formato dalle quote di adesione, dalle quote di partecipazione delle Università consorziate, dal contributo annuale erogato dal MIUR anche in ragione delle attività svolte dal Consorzio per conto o in favore del Ministero, e da altri introiti, ivi compresi quelli provenienti dalla effettuazione di analisi, studi e rapporti, dalla distribuzione di

prodotti e dalla prestazione di servizi a favore di: Università, Istituzioni Universitarie, Enti Pubblici e Privati.

- 2. L'ammontare della quota di partecipazione e della quota di adesione è deliberato dal Consiglio di amministrazione, in relazione al numero di laureati e diplomati.
- 3. Per le Università che aderiranno successivamente può essere previsto un contributo iniziale di associazione, deliberato dal Consiglio di amministrazione.
- 4. Le eventuali attività di gestione, se non reinvestite, sono portate in riduzione della quota annuale di partecipazione proporzionalmente al numero dei curricula inseriti da ciascun Ateneo.

Art. 10 Spese per la costituzione della bancadati

- 1. Per l'inserimento nella banca-dati le Università sopportano un costo fissato annualmente per singolo nominativo dal Consiglio di amministrazione.
- 2. Il MIUR e le Università aderenti si impegnano a favorire le iniziative più opportune, anche in sede legislativa, in vista dello sviluppo delle attività consortili, promuovendo l'assegnazione di appositi finanziamenti, in particolare nazionali e regionali, e destinando specifici finanziamenti aggiuntivi.

Art. 11 Organi

1. Sono organi di ALMALAUREA l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12 Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita dai Rettori delle Università aderenti o dai loro delegati nonché da un rappresentante del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- a) approva il bilancio di previsione e il consuntivo;

prodotti e dalla prestazione di servizi a favore di: Università, Istituzioni Universitarie, Enti Pubblici e Privati.

- 2. L'ammontare della quota di partecipazione e della quota di adesione è deliberato dal Consiglio di amministrazione, in relazione al numero di laureati e diplomati.
- 3. Gli utili di gestione non possono essere ripartiti tra gli Enti consorziati e, se non reinvestiti, sono portati in riduzione della quota annuale di partecipazione proporzionalmente al numero dei *curricula* inseriti da ciascun Ateneo, a condizione che non si arrechi pregiudizio alla gestione finanziaria del consorzio in termini di maggiori oneri o interessi e spese conseguenti alla riduzione.

Art. 10 - Spese per la costituzione della banca dati e del sistema di informazioni

- 1. Per l'inserimento nella banca-dati e nel sistema di informazioni le Università sopportano un costo fissato annualmente per singolo nominativo dal Consiglio di amministrazione.
- 2. Il MIUR e le Università aderenti si impegnano a favorire le iniziative più opportune, anche in sede legislativa, in vista dello sviluppo delle attività consortili, promuovendo l'assegnazione di appositi finanziamenti, in particolare nazionali e regionali, e destinando specifici finanziamenti aggiuntivi, nei limiti delle risorse stanziabili in base alla vigente normativa.

Art. 11 - Organi

1. Sono organi di ALMALAUREA l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Comitato Scientifico-Strategico, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente il Presidente Onorario.

Art. 12 - Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita dai Rettori delle Università aderenti o dai loro delegati nonché da un rappresentante del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- a) approva il bilancio di previsione e il consuntivo;

- b) esprime gli indirizzi generali sull'attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'adesione e l'estromissione dei membri, con riferimento alla compatibilità del loro ingresso o della loro permanenza rispetto alle finalità del Consorzio:
- e) elegge il Presidente;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) nomina i componenti del Comitato Scientifico-Strategico;
- h) decide sulle modifiche dello Statuto;
- i) determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare dell'indennità di funzione per il Presidente e il Direttore.
- 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per quelle relative alle lett. d) e) et h) del precedente comma è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 13 Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui uno nominato dal MIUR.
- 2. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
- a) definisce gli indirizzi tecnici e gestionali in ordine all'attività di ALMALAUREA, tenuto conto delle proposte e degli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico-Strategico:
- b) nomina il Direttore;
- c) determina l'ammontare della quota annuale di partecipazione degli aderenti per gli anni successivi al primo;
- d) delibera sull'eventuale contributo iniziale di associazione per le Università che aderiranno successivamente;

- b) esprime gli indirizzi generali sull'attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'adesione e l'estromissione dei membri, con riferimento alla compatibilità del loro ingresso o della loro permanenza rispetto alle finalità del Consorzio;
- e) elegge il Presidente;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) nomina i componenti del Comitato Scientifico-Strategico;
- h) decide sulle modifiche dello Statuto;
- i) determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare dell'indennità di funzione per il Presidente e il Direttore, in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente.
- 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per quelle relative alle lett. d), e) ed h) del precedente comma è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente che lo presiede, di cui uno nominato dal MIUR.
- 2. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
- a) definisce gli indirizzi tecnici e gestionali in ordine all'attività di ALMALAUREA, tenuto conto delle proposte e degli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico-Strategico;
- b) nomina il Direttore;
- c) determina l'ammontare della quota annuale di partecipazione degli aderenti per gli anni successivi al primo;
- d) determina il costo di inserimento nella banca dati e nel sistema di informazioni di ciascun nominativo per gli anni successivi al primo;

- e) determina il costo di inserimento nella bancadati di ciascun nominativo per gli anni successivi al primo;
- f) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con le relative relazioni di accompagnamento e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
- e) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con le relative relazioni di accompagnamento e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 Comitato Scientifico-Strategico

- 1. Il Comitato Scientifico-Strategico è composto da un numero minimo di nove e massimo di diciassette componenti, nominati dall'Assemblea, di cui uno indicato dall'Associazione AlmaDiploma ed uno in rappresentanza delle istituzioni che appartengono all'Alta Formazione Artistica Musicale.
- 2. Il Comitato Scientifico-Strategico elabora gli indirizzi scientifici in ordine alla realizzazione della banca-dati ALMALAUREA e AlmaDiploma, particolarmente in ordine all'utilizzazione a fini di ricerca della banca-dati stessa e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al miglior perseguimento delle finalità di ALMALAUREA e AlmaDiploma.

Art. 14 - Comitato Scientifico-Strategico

- 1. Il Comitato Scientifico-Strategico è composto da un numero minimo di nove e massimo di diciassette componenti, nominati dall'Assemblea, di cui uno indicato dal MIUR, uno dall'Associazione AlmaDiploma ed uno in rappresentanza delle istituzioni che appartengono all'Alta Formazione Artistica Musicale.
- 2. I componenti del Comitato Scientifico-Strategico vengono individuati tra studiosi ed esperti negli ambiti di pertinenza delle attività del Consorzio.
- 3. Il Comitato Scientifico-Strategico elabora gli indirizzi scientifici in ordine alla realizzazione della banca-dati e del sistema di informazioni ALMALAUREA e della banca-dati AlmaDiploma, particolarmente in ordine all'utilizzazione a fini di ricerca del sistema di informazioni e delle banchedati e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al miglior perseguimento delle finalità di ALMALAUREA e AlmaDiploma.

Art. 15 Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, di norma fra i Rettori delle Università aderenti.
- 2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- a) ha la rappresentanza di ALMALAUREA anche in sede giudiziale;
- b) promuove l'attività di ALMALAUREA, in Italia e all'estero, con ogni iniziativa opportuna, anche in sede legislativa;
- c) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Comitato Scientifico-Strategico;
- d) nell'esercizio dei poteri conferitigli dal presente Statuto, vigila sul raggiungimento dei fini e si fa

Art. 15 - Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, di norma fra i Rettori delle Università aderenti.
- 2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- a) ha la legale rappresentanza di ALMALAUREA, anche in sede giudiziale;
- b) promuove l'attività di ALMALAUREA, in Italia e all'estero, con ogni iniziativa opportuna, anche in sede legislativa;
- c) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico-Strategico;
- d) nell'esercizio dei poteri conferitigli dal presente Statuto, vigila sul raggiungimento dei fini e si fa

garante del perseguimento delle finalità di AlmaLaurea.

Art. 16 Direttore

- 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione
- 2. Il Direttore:
- a) è responsabile della gestione di ALMALAUREA, coordinando e svolgendo ogni attività diretta al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, con poteri di rappresentanza di ALMALAUREA anche verso l'esterno;
- b) cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo con le relative relazioni di accompagnamento;
- c) formula annualmente un programma di attività che sottopone all'Assemblea, al Consiglio di amministrazione e al Comitato scientifico-strategico per la formulazione degli atti di indirizzo di loro competenza;
- d) esercita ogni ulteriore funzione di gestione non attribuita agli altri organi dalla legge e dal presente statuto;
- e) in caso di assenza o impedimento il Direttore può delegare con atto scritto alcune specifiche competenze tra le funzioni di cui al presente articolo a funzionari di ALMALAUREA che svolgano compiti direttivi.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dall'Assemblea di cui uno scelto tra i Dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2. I suoi componenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili
- 3. Il Collegio verifica la gestione contabile del Consorzio nonché il bilancio di previsione e il consuntivo, predisponendo le relative relazioni di accompagnamento.

garante del perseguimento delle finalità di ALMALAUREA.

Art. 16 - Direttore

- 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Direttore:
- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile di ALMALAUREA, coordinando e svolgendo ogni attività diretta al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2;
- b) supporta il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo con le relative relazioni di accompagnamento;
- c) formula annualmente un programma di attività che sottopone all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Scientifico-Strategico per la formulazione degli atti di indirizzo di loro competenza;
- d) esercita ogni ulteriore funzione di gestione non attribuita agli altri organi dalla legge e dal presente statuto;
- e) in caso di assenza o impedimento il Direttore può delegare con atto scritto alcune specifiche competenze tra le funzioni di cui al presente articolo a funzionari di ALMALAUREA che svolgano compiti direttivi.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dall'Assemblea di cui uno scelto tra i Dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2. I suoi componenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica:
- a) la gestione contabile del Consorzio nonché il bilancio di previsione e il consuntivo, predisponendo le relative relazioni di accompagnamento;
- b) la conformità della gestione amministrativa allo statuto ed alla normativa vigente;

	c) l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e la corretta amministrazione del Consorzio.
	Art. 18 - Presidente Onorario
	1. L'Assemblea può nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente Onorario, che si sia distinto per meriti eccezionali nell'opera svolta per il perseguimento delle finalità del Consorzio.
	2. La carica di Presidente Onorario è onorifica.
	3. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza del Consorzio, né poteri di indirizzo e/o di gestione. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Scientifico-Strategico.
Art. 18 Norme comuni	Art. 19 - Norme comuni
1. Il mandato del Presidente, del Direttore, e dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato Scientifico-Strategico è di tre anni; 2. I componenti degli organi di ALMALAUREA dopo la scadenza del loro mandato restano in carica fino alla nomina o all'elezione dei successori.	1. Il mandato del Presidente, del Presidente onorario (se nominato), del Direttore e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico-Strategico e il Collegio dei Revisori dei Conti è di tre anni. 2. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico-Strategico o del Collegio dei Revisori dei Conti, il nuovo componente nominato resta in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo. 3. I componenti degli organi di ALMALAUREA dopo la scadenza del loro mandato restano in carica fino alla nomina o all'elezione dei successori. In regime di prorogatio gli Organi adottano solo atti di ordinaria amministrazione.
	Art. 20 – Esercizio finanziario
	1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
	2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente; in difetto, si procede ad una gestione provvisoria per dodicesimi, fino ad un massimo di quattro. Durante la gestione provvisoria si possono svolgere le attività ordinarie, i progetti già programmati e ogni altra attività che, se non

effettuata, può nuocere alla regolare operatività del Consorzio.

- 3. Il bilancio preventivo, e la successiva gestione dell'esercizio, devono rispondere a criteri di economicità; ferma restando l'unicità della contabilità e del bilancio, attraverso apposite scritture di contabilità analitica e la redazione delle relazioni di bilancio è assicurato il rispetto del principio del controllo di gestione.
- 4. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
- 5. In presenza di speciali circostanze il termine di cui al comma 4 può essere annualmente prorogato per un massimo di due mesi con delibera dell'Assemblea, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'esercizio del relativo controllo formale e sostanziale.

Art. 19 Scioglimento

1. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio informativo del medesimo è attribuito al Ministero dell'Università.

Art. 21 - Scioglimento

- 1. In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio informativo del medesimo è attribuito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'eventuale attivo patrimoniale residuo viene devoluto alle Università aderenti.

Art. 22 - Cause di esclusione dal Consorzio

1. L'estromissione di un consorziato da ALMALAUREA può essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero dell'insorgenza di cause di incompatibilità sopravvenuta, nonché di conflitto di interesse con le finalità del Consorzio. L'incompatibilità sopravvenuta è da valutare non solo alla luce delle previsioni statutarie, ma anche in considerazione delle finalità e delle attività concretamente perseguite dal consorziato. Il conflitto di interesse rilevante ai fini di cui al presente articolo è sia attuale sia potenziale, diretto ed indiretto.

	2. L'estromissione è deliberata dall'Assemblea con
	la maggioranza assoluta dei componenti.
	Art. 23 – Norma finale
	1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni previste dal codice civile e, per quanto concerne l'organizzazione degli organi collegiali, ai regolamenti di funzionamento degli organi statutari adottati.
	Art. 24 – Norma transitoria
	Al fine di riallineare la durata del mandato degli organi del Consorzio, il mandato del Presidente in carica al momento del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione del presente Statuto prosegue sino alla scadenza del mandato triennale dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in tale occasione.
Art. 20 Norme transitorie	
1. Ai fini dell'iniziale insediamento del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico è sufficiente la nomina dei rappresentanti da parte della maggioranza delle Università aderenti. Della nomina è data comunicazione al Presidente e al Direttore. 2. Per il primo triennio il Presidente di ALMALAUREA è il Rettore dell'Università di Bologna in carica al momento della costituzione del Consorzio. 3. Per il primo triennio il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Università di Bologna. 4. La banca-dati di ALMALAUREA è costituita inizialmente dalla banca-dati sviluppata nel quadro del progetto avviato fra le Università fondatrici.	
5. Per la gestione e lo sviluppo della banca-dati ALMALAUREA si avvale, per il primo triennio, del Cineca, alle condizioni definite da apposita convenzione	
6. Per il primo anno la quota di partecipazione è fissata secondo il prospetto allegato	
7. Per il primo anno il costo di inserimento nella banca-dati di ciascun nominativo ammonta a L. 15.000 + IVA	

8. Il primo Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla prima Assemblea	
Art. 21 Norma finale	
1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto un consorziato può essere estromesso da ALMALAUREA. L'estromissione è deliberata dall'Assemblea.	
Norma transitoria:	
in occasione del rinnovo previsto per il 5 dicembre 2013 è deciso che la durata del mandato del Presidente in quel momento in carica è agganciata a quella dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione entranti, in modo che l'intero Consiglio di Amministrazione andrà in scadenza al termine naturale del proprio mandato.	